

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 DIC. 2004

ADDI' 10 DIC. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
 COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTIA	Donato	"
CLARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTI: STORACE - AUGELLO

DELIBERAZIONE N. - 1224 -

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DOCUMENTO D'INTESA PER LA ISTITUZIONE DEL PARCO FLUVIALE
 INTERREGIONALE DEL GARIGLIANO



1224 10 DIC. 2004 9

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DOCUMENTO D'INTESA PER LA ISTITUZIONE DEL PARCO FLUVIALE INTERREGIONALE DEL GARIGLIANO.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche, che, all'articolo 22 comma 4, prevede che "le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata";

VISTA la Legge Regionale 06 Ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche, recante "Norme in materia di Aree Naturali Protette Regionali", di recepimento della citata L. 394/91 ed in particolare il comma 3 dell'articolo 1 con il quale si stabilisce che la Regione "...*promuove e partecipa alla istituzione di aree naturali protette interregionali*";

VISTO, in particolare l'articolo 5 della L.R. n. 29/97, come modificato dalla L.R. 10/2003, che definisce prioritaria l'istituzione, tra l'altro, del Parco Interregionale del Garigliano, per la quale, ai sensi del comma 7 del suddetto articolo, occorre promuovere le necessarie intese con la regione Campania cointeressata territorialmente;

CONSIDERATO che il fiume Garigliano rappresenta uno dei principali elementi di connotazione ambientale, storica e culturale dei territori posti al confine tra il Lazio e la Campania;

CONSIDERATO che le aree attraversate dal suo corso sono caratterizzate da componenti naturalistiche, geografiche e di natura antropica, fortemente connesse tra di loro e di cui occorre tenere conto nelle attività di programmazione ai fini di una gestione efficace e sostenibile del territorio e delle sue risorse;

VISTA la D.G.R. n. 2146 del 19 marzo 1996 con la quale è stata approvata, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE /HABITAT, la lista dei siti con valore di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea "Natura 2000", tra cui molti biotopi presenti lungo il corso del fiume Garigliano;

CONSIDERATO che, nel quadro delle iniziative per la istituzione del Parco Interregionale del Garigliano, la Regione Lazio ha elaborato una proposta di documento di intesa, allegata alla presente deliberazione, da sottoporre all'Amministrazione regionale della Campania;

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali;

SU PROPOSTA dell'Assessore all' Ambiente;

All'unanimità



1224 10 DIC. 2004 9

DELIBERA

1. di approvare il documento di intesa per la costituzione di un parco fluviale interregionale del Garigliano, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. di affidare al Direttore del Dipartimento Territorio l'espletamento di tutte le attività necessarie alla sottoscrizione del documento di intesa di cui al precedente punto 1, prima fase del percorso di concertazione con l'Amministrazione regionale della Campania, necessario alla stesura definitiva di una proposta condivisa di Protocollo di Intesa.
3. di delegare il Direttore del Dipartimento Territorio alla messa a punto delle modifiche al documento di cui al punto 1 di cui si ravvisasse la necessità in fase di concertazione con le regioni cointeressate all'iniziativa, ove queste non siano sostanziali.


IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

13 DIC. 2004



LEG. alla DELIB. N. 1224
DEL 10 DIC. 2004

DOCUMENTO D'INTESA



tra

REGIONE LAZIO
REGIONE CAMPANIA

per l'istituzione del

PARCO FLUVIALE INTERREGIONALE DEL GARIGLIANO

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

Roma,

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

PREMESSO

che il Fiume Garigliano rappresenta un elemento geografico fondamentale nella caratterizzazione ambientale, paesaggistica e socio – economica dei territori che attraversa, anche per il ruolo storico rivestito nell'evoluzione degli insediamenti umani lungo il suo corso;

che il complesso delle emergenze naturalistiche (ivi comprese le aree naturali protette regionali già istituite o in via di istituzione, nonché i siti di importanza comunitarie e i biotopi di particolare rilevanza), che insistono lungo il corso del fiume Garigliano possa essere tutelato e valorizzato più efficacemente attraverso una forma di gestione integrata e condivisa da parte delle Regioni territorialmente interessate;

che la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, “Legge quadro sulle aree naturali protette”, prevede, all’art. 22, la possibilità di istituire “aree protette che insistono sul territorio di più regioni”, disponendo che queste “siano istituite dalle regioni interessate, previa intese fra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l’intera area delimitata”;

che la Regione Lazio, con la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, ha recepito il dettato della Legge 394/91;

che la Legge Regionale del Lazio 6 febbraio 2003, n. 10 “Legge finanziaria del Lazio per l’esercizio 2003” dispone, all’art. 33, comma 1, che “La Regione, ai sensi dell’art. 22, comma 4, della legge 394/91, promuove altresì le necessarie intese con altre regioni per l’istituzione, mediante specifiche leggi regionali, di aree naturali protette interregionali”, ravvisando la priorità della istituzione di alcune aree protette interregionali tra le quali, in particolare, Parco Interregionale del Fiume Garigliano;

che la Regione Campania, con la Legge Regionale 1 settembre 1993, art. 5, ha istituito il Parco Regionale di Roccamonifina e Foce del Garigliano.

VISTE

la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, “Legge quadro sulle aree naturali protette”;

la Legge Regionale del Lazio 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, e le sue successive modificazioni e integrazioni;

la Legge Regionale della Campania 1 settembre 1993, n. 33, “ Istituzione di parchi e riserve naturali della Regione Campania”.

CONSIDERATO

che in sede preliminare è emersa tra le parti la condivisione dell’obiettivo strategico di provvedere alla valorizzazione delle risorse ambientali e storico – culturali attraverso l’istituzione del suddetto Parco Interregionale e che , a tal fine occorre pervenire alla messa a punto di forme di coordinamento e integrazione nella gestione delle aree protette localizzate lungo il percorso del fiume Tevere.

LA REGIONE LAZIO

E

LA REGIONE CAMPANIA

STIPULANO IL SEGUENTE

DOCUMENTO D’INTESA

Art. 1

(Principi generali)

Le Regioni Lazio e Campania con la presente intesa riconoscono che le emergenze ambientali, storico-culturali, archeologiche e paesaggistiche che si attestano lungo il fiume Garigliano e nelle aree ad esso immediatamente adiacenti costituiscono un patrimonio di rilevanza eccezionale; riconoscono, altresì, che tali emergenze, pur non essendo localizzate in un ambito fisicamente continuo assumono una forte connotazione sistemica, in virtù di saldi nessi storici e territoriali; convengono, pertanto, sulla necessità di provvedere ad una loro adeguata valorizzazione attraverso la messa a punto di iniziative condivise in materia di programmazione, pianificazione, promozione e gestione del territorio.

Art. 2
(Obiettivi)

Al fine di promuovere la valorizzazione di tale ingente patrimonio, le Regioni contraenti si impegnano, in particolare, ad istituire un “Parco fluviale interregionale del Garigliano” (d’ora in poi Parco).

Tempi e modalità di attuazione dell’iniziativa saranno definiti di concerto dalle Regioni, in piena trasparenza e in ottemperanza del principio di sussidiarietà tra istituzioni, previo coinvolgimento dei soggetti istituzionali locali e delle parti sociali.

Art. 3
(Commissione d’indirizzo e coordinamento)

Per l’attuazione di quanto previsto all’art. 2, è costituita una Commissione paritetica interregionale (d’ora in poi Commissione) con funzioni d’indirizzo e coordinamento delle attività di valorizzazione del Parco.

Art. 4
(Composizione e direzione della Commissione)

La Commissione è composta dagli assessori competenti in materia di aree protette delle due Regioni interessate.

Le Regioni si impegnano, inoltre, ad attivare iniziative per il coinvolgimento nella commissione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e di quello per i Beni e le Attività Culturali.

La presidenza della Commissione è attribuita a turno a ciascuno dei membri, secondo un criterio di rotazione con periodicità annuale, a cominciare dalla Regione Lazio.



Art. 5

(Competenze della Commissione)

Alla Commissione sono attribuite competenze in materia di programmazione, indirizzo, relazioni istituzionali, attività di studio e di promozione, reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla istituzione del Parco.

In particolare alla Commissione competono:

- l'espletamento delle attività di concertazione atte a definire connotati tecnici e giuridici, forme e modalità di gestione del Parco;
- l'elaborazione di linee guida per le attività di programmazione strategica, di pianificazione territoriale, di gestione e di promozione dell'area protetta;
- la promozione di programmi e progetti di sistema;
- la messa a punto di atti d'intese e accordi con altre istituzioni,
- la programmazione di iniziative culturali di carattere scientifico e divulgativo per lo studio e la promozione delle risorse del Parco, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private.
- la promozione di iniziative di marketing territoriale per la promozione del Parco.
- l'attivazione dell'*iter* legislativo di istituzione del Parco

Art. 6

(Nucleo Operativo interregionale)

Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 5 la Commissione si avvale di un nucleo operativo interregionale (d'ora in poi Nucleo Operativo) costituito da personale afferente alle strutture tecniche delle Regioni interessate e coordinato dai dirigenti delle stesse strutture.

Art. 7

(Competenze del Nucleo Operativo)

Al Nucleo Operativo sono attribuite le competenze tecnico-istituzionali necessarie all'espletamento delle attività di cui all'art. 5.



Nella prima fase di attuazione dell'iniziativa, in particolare, al Nucleo Operativo è demandato lo svolgimento delle attività di:

- analisi del quadro giuridico-normativo nazionale e di quello regionale vigente che consenta di verificare la fattibilità dell'iniziativa, gli strumenti disponibili per la sua attuazione e gli eventuali vincoli;
- ricognizione delle proposte di legge, nazionali o regionali, finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del fiume Garigliano;
- composizione di un quadro complessivo delle emergenze ambientali, di quelle storico-culturali, archeologiche e paesaggistiche, tutelate e non, anche attraverso la promozione e il coordinamento di attività di studio e di ricerca;
- esame comparato delle diverse realtà regionali, finalizzato alla individuazione dei punti di forza e di debolezza di ciascuna realtà territoriale e alla verifica dell'impatto della costituenda area protetta;
- definizione degli ambiti territoriali che dovranno costituire il Parco;
- definizione delle modalità di istituzione e di gestione del Parco.

Per l'espletamento delle attività di studio e di ricerca il Nucleo Operativo potrà eventualmente avvalersi del supporto di istituzioni scientifiche qualificate

Art. 8

(Istituzione e composizione del Nucleo Operativo)

La Commissione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto d'intesa, definisce la composizione del Nucleo Operativo, valutate le competenze professionali necessarie all'espletamento delle sue funzioni.

Entro trenta giorni dalla definizione della composizione, le Regioni provvederanno, con atti amministrativi, ad individuare ciascuna nell'ambito delle proprie strutture il personale necessario all'attività del Nucleo Operativo, con modalità atte a garantire la disponibilità delle professionalità necessarie allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7.

Art. 9

(Risorse finanziarie)

Le Regioni contraenti si impegnano a reperire le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività della Commissione e del Nucleo Operativo ciascuna nel quadro delle proprie disponibilità di bilancio annuale e pluriennale, nella misura che sarà preventivamente concordata.

La Commissione, altresì, provvederà alla individuazione di ulteriori canali di finanziamento per l'espletamento delle attività connesse alla istituzione del Parco e alla sua gestione, anche attraverso la messa a punto di intese con altre istituzioni pubbliche e private.

Art. 10


(Intese e relazioni istituzionali)

La Commissione, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, provvederà a stabilire relazioni istituzionali che possano agevolare la definizione di forme di gestione, valorizzazione e promozione integrate delle risorse di cui i territori compresi all'interno Parco dispongono.

Art. 11

(Tempi di attuazione)

Le Regioni contraenti concordano sulla necessità di pervenire entro il 31 dicembre 2005 alla definizione di un dispositivo legislativo condiviso per l'istituzione del Parco.



G